Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **04/A/171016**

San Fior, lì 16/10/2017

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – CONSEGUENZE INDESIDERATE**

COMUNICAZIONE DEI DATI DI SINTESI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Di questo particolare tipo di comunicazione ci siamo già occupati nelle nostre Circolari Prot. 03/E/170505 e 04/E/170828 – Rev.1/170830, alle quali facciamo espresso riferimento e rinvio, limitandoci in questa sede a ricordare che l'apposito Modello "*Comunicazione liquidazioni periodiche Iva*" va presentato, di regola, **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare, la cui scadenza è fissata al 16 settembre.

Pertanto, il termine di presentazione del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del corrente anno scadrà il prossimo **30 novembre 2017**.

IMPORTANTE!

Raccomandiamo ai clienti, nel caso in cui non l'avessero ancora fatto, di far pervenire, con cortese urgenza, allo Studio scrivente la documentazione necessaria.

➡ ***In particolare, a quanti provvedono in proprio alla tenuta delle scritture contabili, al fine di consentire il preliminare (ed opportuno) controllo dei dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate, consigliamo di fornirci, insieme con le stampe delle liquidazioni Iva del 3° trimestre, anche quelle integrali dei registri Iva*** *(in formato PDF o TXT).*

È superfluo sottolineare che, una volta comunicati i dati delle liquidazioni, non dovranno essere effettuate modifiche alle registrazioni effettuate.

Quanti affidano allo Studio scrivente il compito di effettuare la comunicazione telematica delle Liquidazioni Iva non hanno alcuna necessità di dotarsi di un particolare software, *che risulta, invece, indispensabile per elaborare la Comunicazione Dati Fatture (c.d. nuovo "Spesometro") da parte dei soli assistiti che* ***provvedono in proprio alla tenuta delle scritture contabili.***

CONSEGUENZE NEGATIVE SCATURENTI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Ci si interrogava quali potessero essere le conseguenze della ***comunicazione*** del debito iva (mensile o trimestrale) a fronte del quale non fosse stato poi eseguito il relativo versamento.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Nello specifico, ci si chiedeva se a fronte di un mancato versamento periodico dell'iva, emergente dalla comunicazione della liquidazione periodica, potesse scaturire un avviso bonario con sanzioni al 10% (1/3 del 30%), notificato prima della liquidazione della dichiarazione annuale iva relativa all'anno in cui era stato omesso il versamento, che precludesse il ricorso al ravvedimento operoso.

Ebbene, purtroppo, la risposta è affermativa, come qui di seguito illustrato:

"INVITO ALLA COMPLIANCE" (IN ITALIANO "INVITO AD OTTEMPERARE")

Sorvolando sull'opportunità di un uso tanto eccessivo e disinvolto di "*inglesismi*" per esprimere concetti che la lingua italiana meglio illustrerebbe, occorre prendere atto che l'Agenzia delle Entrate ha già iniziato dallo scorso mese di luglio ad inviare all'indirizzo di PEC dei contribuenti, avvisi del seguente tenore:

Roma, 12/07/2017

Direzione Centrale Gestione Tributi

Codice fiscale contribuente:

Gentile contribuente,
dall'esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, da lei presentata per il I trimestre 2017, sono emerse alcune incoerenze.
Le informazioni relative alle incoerenze riscontrate sono disponibili nel "Cassetto fiscale" (sezione L'Agenzia scrive) e nel servizio "Fatture e Corrispettivi" (sezione Consultazione - L'Agenzia scrive), entrambi accessibili dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso: Home - Servizi online - Servizi fiscali - Servizi fiscali con registrazione.
La presente e-mail è stata generata automaticamente, pertanto la preghiamo di non rispondere a questo indirizzo di posta elettronica.

Lo Studio Andreetta & Associati, già da tempo, affianca gratuitamente i propri assistiti nel monitoraggio della loro rispettiva casella di **PEC** (limitatamente a quelle con dominio "legalmail.it"); **trattasi, peraltro, di prestazione "affectionis vel benevolentiae causa" che, non sostanziandosi in un impegno remunerato professionalmente assunto:**

- **esclude ogni responsabilità dello Studio;**
- **non esime l'assistito dal provvedervi in proprio.**

Pertanto, lo Studio raccomanda ai propri assistiti di **presidiare costantemente il proprio indirizzo di posta elettronica**, onde evitare che l'avviso resti ignorato, con le gravi conseguenze di cui si argomenterà nel prosieguo.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

"INVITO (BONARIO) AL PAGAMENTO"

Al primo invito viene fatto seguire, poco tempo dopo e sempre tramite PEC, un vero e proprio ***avviso bonario di irregolarità***, come quello che segue, recante l'invito al pagamento dell'Iva con sanzione ridotta del 10% (un terzo del 30%).

Va subito rilevato come l'emissione della ***comunicazione di irregolarità*** in discorso precluda il ricorso al ***ravvedimento operoso*** dell'omesso versamento.

Viene così, di fatto, impedita la possibilità di effettuare i versamenti periodici Iva omessi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, con il pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (30% : 8 = 3,75%), oltre agli interessi legali, alla quale **molti contribuenti in difficoltà usualmente ricorrevano**.

Agenzia Entrate
Direzione Centrale Gestione Tributi
Settore Dichiarazioni e atti - Ufficio Controllo automatizzato

Comunicazione 54-bis n.
Progressivo n. 00
Codice atto n.

C.F.

Gentile Contribuente,
lo scorso mese di **luglio** le abbiamo segnalato, con una lettera di invito alla *compliance*, messa a disposizione nel suo Cassetto fiscale e all'interno del servizio Fatture e corrispettivi, possibili anomalie relative ai versamenti dell'Iva da lei dovuta in base al modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" presentato per il **I trimestre 2017**.

Con quella lettera la invitavamo a segnalarci eventuali elementi e dati non considerati o valutati erroneamente o, in alternativa, a versare il dovuto tramite ravvedimento. Ciò nonostante, dai controlli che abbiamo effettuato successivamente, risultano ancora versamenti omessi o carenti.

Se è d'accordo con i nostri dati, che le riportiamo nel prospetto allegato, può regolarizzare la sua posizione versando la somma di **euro** entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto questa comunicazione. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista per l'omesso o carente versamento dell'imposta è ridotta a un terzo. Per il versamento può utilizzare il modello F24 pre-compilato che le inviamo insieme a questa comunicazione, il cui importo include già la sanzione ridotta e gli interessi dovuti. Tenga presente che può beneficiare della sanzione ridotta anche se decide di pagare a rate, versando la prima rata sempre entro il termine di 30 giorni. All'interno del foglio Avvertenze, alla voce *Modalità e termini di versamento*, trova le indicazioni per il pagamento rateale.

Se, invece, ritiene che l'esito del controllo non sia corretto può - sempre entro i 30 giorni - fornire chiarimenti e dimostrare la correttezza dei dati da lei comunicati. A questo scopo, può utilizzare il canale di assistenza online Civis, la Posta elettronica certificata (Pec) o contattare i nostri Centri di assistenza multicanale. In alternativa, può sempre rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia. Nel foglio Avvertenze, alla voce *Come far correggere eventuali errori*, trova tutte le informazioni utili per accedere ai diversi servizi.

Cordiali Saluti

Il Direttore Centrale
Paolo Savini

SOGGETTO CHE HA TRASMESSO LA COMUNICAZIONE PERIODICA IVA

IDENTIFICATIVO DELLA COMUNICAZIONE PERIODICA IVA

Comunicazione 54-bis elaborata il

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Le somme dovute, come indicate nella comunicazione di irregolarità, devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In alternativa, le stesse possono essere pagate in rate **trimestrali** di eguale importo, maggiorate di interessi al 3,5% annuo, come segue:

- Max n.ro 8 (otto) rate trimestrali, se l'importo è inferiore o uguale a 5.000,00 euro;
- Max n.ro 20 (venti) rate trimestrali, se l'importo è superiore ad euro 5.000,00;

la prima delle quali, in tutti i casi, va corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Al di fuori delle ipotesi di ***lieve carenza*** (omissione max 3% del dovuto, con l'ulteriore limite di 10.000 euro) e di ***lieve tardività*** (ritardo non superiore ai sette giorni di pagamento della prima o unica rata, ovvero di pagamento di una delle altre rate entro il termine di quella successiva), che possono essere sanate con il ravvedimento operoso entro 90 gg, **il mancato pagamento delle somme dovute comporta l'iscrizione a ruolo degli importi residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolate in misura piena.**

CONSULTAZIONE DEL PROPRIO "CASSETTO FISCALE"

Il contribuente in possesso delle credenziali di accesso al proprio "***cassetto fiscale***" può ivi verificare l'esistenza degli avvisi di cui sopra.

Qui di seguito si propone la pagina del cassetto fiscale di un contribuente che abbia delegato lo Studio Andreetta & Associati.

In proposito si ricorda come lo Studio Andreetta & Associati, per massimizzare la qualità del servizio, fin dall'istituzione del "***cassetto fiscale***", richieda sistematicamente ai propri assistiti di sottoscrivere la delega per la consultazione delle informazioni ivi contenute.

Pur assicurando gratuitamente all'assistito la massima collaborazione **anche** ai fini della verifica dell'inserimento (inedito e sopravvenuto) nel "***cassetto fiscale***" di eventuali "***lettere di compliance***" o di "***comunicazioni di irregolarità***", occorre sottolineare il carattere **"*affectionis vel benevolentiae causa*"** della prestazione che (esattamente come nel caso di monitoraggio della casella di PEC sopra cennato), non sostanziandosi in un impegno remunerato professionalmente assunto, **esclude ogni responsabilità dello Studio.**

Documento redazionale, suscettibile

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

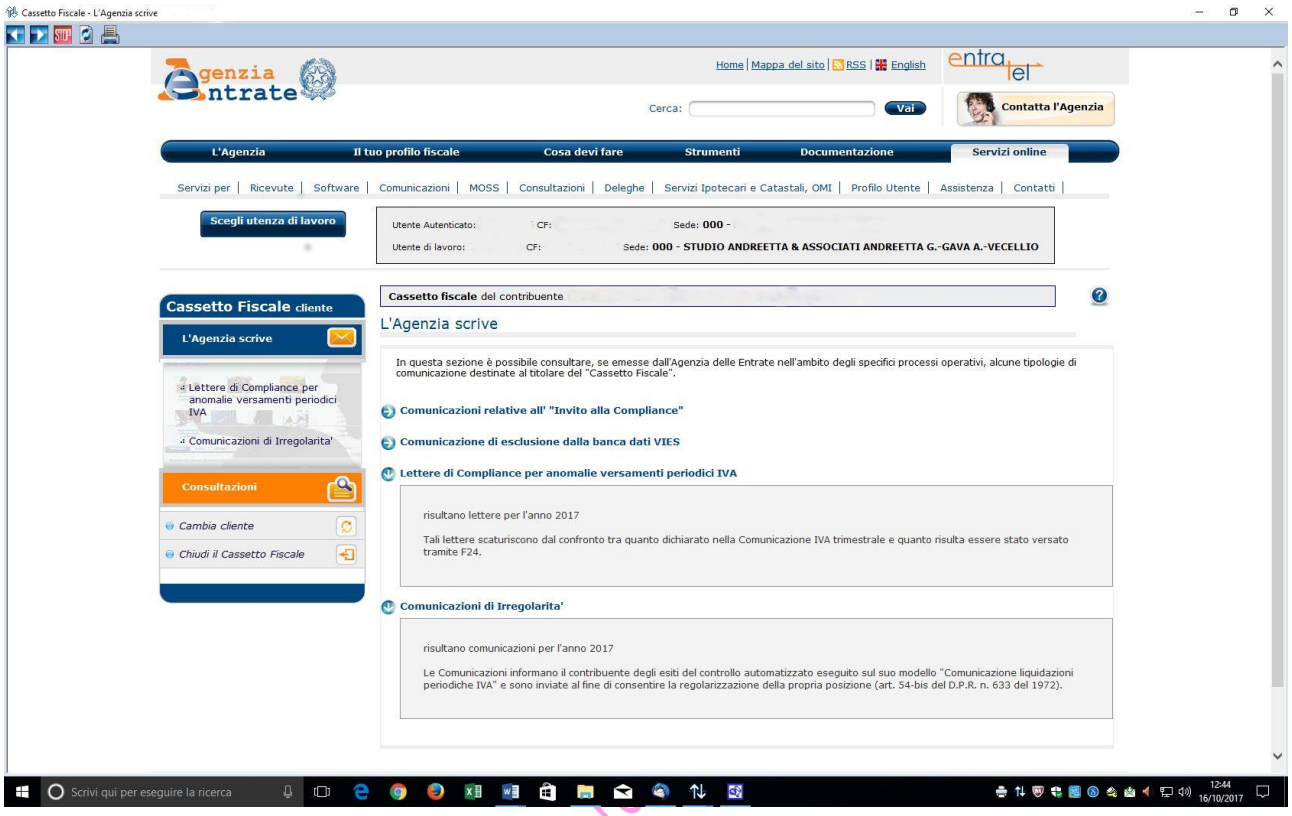

Come chiaramente illustrato nell'immagine che precede, una volta entrati nel cassetto fiscale, occorre accedere alla sezione "***L'Agenzia scrive***" per verificare l'eventuale esistenza:

- delle "**lettere di compliance**";
- delle "***comunicazioni di irregolarità***".

_____

Il personale dello Studio è disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.
GiAn

Documento in fase di trattamento